

Regolamento di funzionamento del Centre for teaching and learning – CTL

*Emanato con Decreto Rettorale n. 845/2025 del 05/06/2025
(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)*

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Organi)

Articolo 4 (Direttore)

Articolo 5 (Giunta)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Consigli Didattici)

Articolo 8 (Sezioni)

Articolo 9 (Tutor)

Articolo 10 (Gestione amministrativo-contabile)

Articolo 11 (Risorse)

Articolo 12 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

Articolo 1 (Definizione)

1. Il Centre for teaching and learning - CTL – d'ora in poi denominato "Centro" – è una Struttura dell'Ateneo per la promozione e il coordinamento delle iniziative per la formazione continua del personale docente di ogni ordine e grado di scuola e per l'innovazione nella didattica universitaria e la creazione di un ambiente di apprendimento inclusivo e di qualità.

2. Confluiscono nel Centro le funzioni e attività del Centro Formazione Insegnanti dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - CFI, istituito con D.R. 1502/2023 del 31/10/2023.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Centro persegue le seguenti funzioni:

a) coordina a livello didattico e organizzativo i percorsi per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in coerenza con le classi di concorso;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- b) organizza i percorsi per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) garantisce la coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- d) individua le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- e) promuove la formazione, crescita e aggiornamento scientifico, metodologico e delle competenze didattiche del personale universitario, a supporto della qualità e dell'innovazione, anche tecnologica, delle attività formative svolte in presenza e a distanza, nel rispetto delle diversità disciplinari;
- f) supporta i dipartimenti e le strutture dell'Ateneo nella progettazione di minor, microcredenziali e del piano delle competenze trasversali, principalmente rivolte all'intera comunità studentesca;
- g) contribuisce ad identificare e promuovere pratiche didattiche efficaci al fine di migliorare l'esperienza formativa, le prestazioni e i risultati degli studenti e, conseguentemente, la loro motivazione, soddisfazione e fiducia nei confronti delle Istituzioni;
- h) supporta i dipartimenti e le strutture dell'Ateneo nella progettazione di corsi di studio e di dottorato in linea con l'approccio student centred;
- i) collabora con le aree competenti dell'Ateneo nelle attività di organizational development per la didattica rivolte a coordinatori di filiera, coordinatori di corso di studio e di dottorato, delegati alla didattica e direttori di dipartimento;
- j) progetta e propone agli Organi Accademici corsi di formazione, anche obbligatoria per alcune categorie della comunità dell'Ateneo, e misure atte a valorizzare la professionalità dei docenti, secondo le Linee ANVUR.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità, il Centro promuove attività di alta qualificazione, caratterizzate da un approccio multidisciplinare, anche attraverso programmi di collaborazione con Atenei nazionali e internazionali, enti pubblici o privati, agenzie internazionali. Tali attività sono disciplinate da accordi quadro conclusi dall'Ateneo.

Articolo 3 (Organi)

Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Giunta;
- c) Consiglio;

d) Consigli Didattici.

Articolo 4 (Direttore)

1. Il Direttore è designato dal Rettore tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.

2. Il Direttore del Centro esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Centro;

b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;

c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;

d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di amministrazione;

e) propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;

f) nei casi di necessità e urgenza, può assumere atti di competenza del Consiglio del Centro sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;

g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli Organi del Centro;

h) sottoscrive accordi e convenzioni di attuazione sulla base degli accordi quadro conclusi dall'Ateneo con enti pubblici e privati;

i) è consegnatario degli spazi eventualmente assegnati al Centro e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;

j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento di organizzazione.

3. Il Direttore è coadiuvato da un Responsabile amministrativo-gestionale con competenze attribuite sulla base dei Regolamenti di Ateneo.

Articolo 5 (Giunta)

1. La Giunta del Centro, come previsto dal DPCM 08/03/2023, è composta da:

a) il Direttore del Centro, che la presiede;

b) il Coordinatore della Sezione Formazione Insegnanti;

c) i Direttori dei percorsi formativi della Sezione Formazione Insegnanti, individuati tra i professori di I o di II fascia dell'Università, in possesso di specifiche competenze relative al percorso.

2. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore.
3. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo-gestionale del Centro.
4. La Giunta del Centro:
 - a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. da a) a d) del presente regolamento;
 - b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse;
 - c) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio del Centro è composto da:
 - a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b) i Coordinatori delle Sezioni di cui al successivo art. 8;
 - c) i componenti della Giunta del Centro;
 - d) un dirigente tecnico o un dirigente scolastico o un docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, componente esclusivamente per la trattazione delle materie di cui all'art. 4, comma 2, lett. da a) a d);
 - e) venti componenti designati in numero di quattro per ciascuna delle cinque Commissioni interdipartimentali per la didattica, anche al di fuori dei propri componenti.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo-gestionale del Centro.
3. Il Consiglio:
 - a) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione delle attività;
 - b) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;
 - c) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti dell'Ateneo, o con altri soggetti pubblici o privati esterni;
 - d) approva la proposta di budget e il consuntivo;
 - e) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- f) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- g) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
- h) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- i) individua le necessità relative ad attrezzature, personale e spazi.

4. Il Consiglio assume le deliberazioni di cui alle attività assegnate alle Sezioni al successivo art. 8, in forma ristretta ai componenti di ciascuna Sezione.

Articolo 7 (Consigli Didattici)

1. Sono costituiti Consigli Didattici per ciascun percorso di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), composti dai professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza di studenti, fino a due unità, autonomamente eletti ogni anno dagli iscritti al percorso formativo; in caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

2. Ciascun Consiglio Didattico:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo – quando necessario - l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo;
- c) propone, sentiti i Dipartimenti, l'assegnazione dei carichi didattici.

Articolo 8 (Sezioni)

1. Le attività del Centro sono organizzate su tre Sezioni:

- a) Sezione Formazione Insegnanti.
- b) Sezione Metodologie e strumenti per l'innovazione didattica.
- c) Sezione Organizzazione didattica e valorizzazione del ruolo dei docenti.

2. Ciascuna sezione è coordinata da un coordinatore, designato dal Rettore tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo.

3. Le Sezioni assicurano un raccordo costante e sinergico per il miglior raggiungimento delle finalità del Centro.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

4. La funzione di coordinatore di sezione è attribuita per tre anni e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

5. Alla Sezione Formazione Insegnanti fanno capo i professori universitari responsabili della didattica dei relativi percorsi formativi.

6. Alla Sezione Metodologie e strumenti per l'innovazione didattica fanno capo le Commissioni Interdipartimentali per la didattica, che vi partecipano ciascuna mediante due propri rappresentanti.

7. Alla Sezione Organizzazione didattica e valorizzazione del ruolo dei docenti fanno capo le Commissioni Interdipartimentali per la didattica, che vi partecipano ciascuna mediante due propri rappresentanti.

8. La Sezione Formazione Insegnanti

- a) definisce l'istituzione e la denominazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- b) coordina la didattica e organizzazione dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
- c) organizza i percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- d) garantisce la coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- e) ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua ogni anno una verifica delle capacità di:

- conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;

- gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;

- gestione dei rapporti con l'Ateneo;

- gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

- f) può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblicati dal Centro.

9. La Sezione Metodologie e strumenti per l'innovazione didattica fornisce consulenza e formula proposte rispetto a:

- a) formazione, crescita e aggiornamento scientifico, metodologico e delle competenze didattiche del personale universitario, a supporto della qualità e dell'innovazione, anche tecnologica, delle attività formative svolte in presenza e a distanza, nel rispetto delle diversità disciplinari;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- b) progettazione di minor, microcredenziali e piano delle competenze trasversali da parte prioritariamente della comunità studentesca, in collaborazione con le Aree competenti;
- c) pratiche didattiche efficaci al fine di migliorare l'esperienza formativa, le prestazioni e i risultati degli studenti.

10. La Sezione Organizzazione didattica e valorizzazione del ruolo dei docenti fornisce consulenza e formula proposte rispetto a:

- a) progettazione di corsi di studio e di dottorato in linea con l'approccio di centralità dello studente, su richiesta dei dipartimenti e in collaborazione con le aree competenti;
- b) attività di sviluppo organizzativo per la didattica rivolte a coordinatori di filiera, coordinatori di corso di studio e di dottorato, delegati alla didattica e direttori di dipartimento, in collaborazione con le aree competenti;
- c) corsi di formazione, anche obbligatoria, per alcune categorie della comunità dell'Ateneo, e misure atte a valorizzare la professionalità dei docenti, secondo le Linee Guida per il Riconoscimento e la Valorizzazione della Docenza universitaria, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 201 del 3 agosto 2023.

Articolo 9 (Tutor)

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio il Centro si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso il Centro e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

2. Il tutor coordinatore svolge i seguenti compiti:

- a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

3. Il tutor dei tirocinanti svolge i seguenti compiti:

- 1. orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- 2. accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

4. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del Centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno ed è rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

5. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

Articolo 10 (Gestione amministrativo-contabile)

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale e il modello gestionale del Centro sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

2. La gestione amministrativo-contabile è affidata al Responsabile amministrativo-gestionale che supporta gli organi di cui all'articolo 3 lett. a), b) e c), sulla base dei regolamenti d'Ateneo.

Articolo 11 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:

- a) contributi di iscrizione ai percorsi di formazione al netto di eventuali trattenute di Ateneo;
- b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici;
- c) eventuali risorse straordinarie assegnate dall'Ateneo, anche a supporto di specifici programmi di innovazione didattica;
- d) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
- e) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
- f) erogazioni liberali nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in favore delle strutture dipartimentali e ad esse assimilate.

Articolo 12 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di emanazione nell'Albo online di Ateneo.

2. Il Coordinatore, la Giunta e il Consiglio del Centro Formazione Insegnanti CFI, di cui al D.R. 1502/2023 del 31/10/2023, proseguono la propria attività fino alla costituzione degli Organi del Centro.

3. I Consigli didattici e i tutor del Centro Formazione Insegnanti CFI, di cui al D.R. 1502/2023 del 31/10/2023, proseguono la propria attività fino alla loro scadenza.
